

COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE



Provincia di Frosinone

Ordinanza n° 14 del 13.06.2024

Oggetto: Taglio delle siepi e barriere verdi, potatura delle alberature e delle ramaglie, pulizia e manutenzione dei fossi e cigli adiacenti le strade pubbliche.

IL SINDACO

PREMESSO che i proprietari e i conduttori dei fondi confinanti e non, con la pubblica via hanno l'obbligo di mantenere le siepi, le barriere verdi e le alberature in modo da non restringere, danneggiare o intralciare, la viabilità e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre la proprietà sul sedime stradale o su area pubblica o che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità onde evitare pericolo e danno a cose e persone a garanzia della pubblica incolumità;

CONSIDERATA la necessità che venga altresì attuata da parte dei frontisti interessati, siano essi proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, una razionale pulizia e manutenzione dei fossi e dei cigli adiacenti alle strade soggette a pubblico transito affinché il regolare deflusso delle acque non venga intralciato da detriti od arbusti onde salvaguardare il patrimonio naturale ed ambientale della collettività:

VISTO il D.Lgs 30/04/1992, n° 285 e s.m. ed i. art. 29;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n°495 e s.m. ed i;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000; n°267 smi.

ORDINA

<u>A TUTTI</u> i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti le strade, le piazze, i viali, i marciapiedi, le aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di eseguire entro 30 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- A. Il taglio delle siepi, delle barriere verdi, la potatura delle alberature e delle ramaglie che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, i marciapiedi, i viali ed le aree pubbliche o aperte al pubblico;
- B. La pulizia e la manutenzione dei fossi e dei cigli di proprietà privata adiacenti le pubbliche vie, attraverso l'asporto del fango, dei materiali di rifiuto residui nei fossi, di ramaglie, arbusti o detriti in modo tale da favorire il libero deflusso delle acque meteoriche nel loro alveo;

DISPONE ALTRESI'

- 1) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle opere di taglio, potatura, pulizia o manutenzione con successivo addebito delle spese agli inadempienti;
- 2) Che gli addetti al servizio di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico siano incaricati all'esecuzione ed al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;
- 3) Che il presente atto venga:
 - reso pubblico mediante affissione all'Albo Comunale;
 - affisso nei luoghi di maggior afflusso della cittadinanza;
 - trasmesso, per gli adempimenti conseguenti, all'Ufficio di Polizia Municipale, e alla Stazione Carabinieri di Cervaro.

Si fa avviso che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR. Lazio, sez. Latina, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Comunale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n°1199 e successive modificazioni.

Dalla Residenza Municipale lì 13/06/2024